

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 51 (1979)
Heft: 1

Artikel: Modifica dell'organizzazione delle truppe
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-246494>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)


Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Modifica dell'organizzazione delle truppe



Messaggio del CF del 25 settembre 1978

Il Consiglio federale sottopone alle Camere per l'approvazione un disegno di decreto concernente la modifica dell'organizzazione delle truppe.

Il messaggio illustra una nuova tappa nella realizzazione del «concetto-direttivo esercito 80». Si tratta di una importante riorganizzazione delle truppe che ha per scopo di rafforzare sensibilmente la difesa anticarro.

Con questo messaggio si prevede di:

- *Costituire, a livello degli stati maggiori di comando, battaglioni di stato maggiore, raddoppiare il numero delle compagnie di stato maggiore a livello di corpo d'armata e di divisione, nonché di ribattezzare le divisioni di frontiera in «divisioni di campagna».*
- *Costituire, nella fanteria, compagnie di ordigni teleguidati anticarro, una compagnia supplementare di lanciamine pesanti, ricorrere agli effettivi dei battaglioni d'attiva per formare le nuove truppe, trasferire compagnie di stato maggiore e pesanti dei battaglioni d'attiva nelle formazioni cantonali, nonché adeguare l'organizzazione del treno al numero disponibile di cavalli del treno.*
- *Costituire, nelle truppe meccanizzate e leggere, compagnie di ciclisti d'ordigni teleguidati anticarro, formare compagnie di sicurezza a livello di corpo d'armata e fare ricorso, per le nuove formazioni, agli effettivi delle compagnie di cannoni anticarro, del battaglione di dragoni motorizzati e delle compagnie di dragoni e dragoni motorizzati.*
- *Adattare le formazioni veterinarie alla nuova organizzazione del treno.*

Avendo il popolo in occasione della votazione del 24 settembre 1978 approvato la costituzione del Cantone del Giura, il messaggio espone anche le modifiche cui si dovrà procedere in merito all'appartenenza cantonale di formazioni della fanteria.

1. Riorganizzazione prevista

1.1. Stati maggiori di comando

1.1.1. Costituzione di battaglioni di stato maggiore a livello di corpo d'armata e di divisione

I corpi d'armata e le divisioni dispongono di diverse formazioni di comando, che attualmente sono direttamente subordinate ai loro comandanti. Allo scopo di alleggerire i compiti di detti comandanti e di rafforzare la condotta del co-

mando dell'unità d'armata nel suo insieme, occorre raggruppare queste formazioni di condotta in un battaglione di stato maggiore. Si tratta, a livello di corpo d'armata, delle compagnie di stato maggiore e di sicurezza e, a quello di divisione, delle compagnie di stato maggiore, d'esplorazione, della polizia stradale e dei trasporti motorizzati. Con questi aggruppamenti verranno create contemporaneamente migliori condizioni per l'istruzione.

Va detto inoltre che anche nelle zone territoriali saranno formati battaglioni di stato maggiore. Questo provvedimento è di competenza del Consiglio federale.

1.1.2. Raddoppiamento del numero delle compagnie di stato maggiore a livello di corpo d'armata e divisione

Ogni corpo d'armata e ogni divisione dispongono per l'impiego di due posti di comando: il posto principale e il posto di riserva. Ciò è necessario affinché il posto principale messo fuori combattimento possa immediatamente essere sostituito dal posto di riserva.

L'organizzazione attuale non tiene conto di questa bipartizione, poiché la compagnia di stato maggiore dev'essere scissa in due parti, il che ne ostacola fortemente il funzionamento. Occorre rimediare a detta situazione con la formazione di due compagnie. Le unità delle divisioni comprenderanno inoltre il personale di sicurezza, incorporato ora nella compagnia dragoni. Nei comandi dei corpi d'armata verranno costituite due compagnie di sicurezza, allo scopo di soddisfare a tale livello le esigenze del raddoppiamento del posto di comando e di evitare un aumento troppo importante dell'effettivo della compagnia di stato maggiore. Le compagnie di sicurezza dei corpi d'armata faranno ulteriormente parte delle truppe meccanizzate e leggere.

1.1.3. Mutamento della denominazione «Divisioni di frontiera» in «divisioni da campagna»

Dopo che le modificazioni proposte saranno eseguite, le divisioni da campagna e le divisioni di frontiera risulteranno articolate ed equipaggiate in modo identico. Non esistendo più alcuna differenza, è opportuno cambiare la denominazione degli stati maggiori delle divisioni di frontiera in stati maggiori delle divisioni di campagna.

1.2. Fanteria

1.2.1. Formazione di compagnie di ordigni teleguidati anticarro

L'approvazione dell'acquisto dei razzi teleguidati anticarro terra-terra 77 (DRAGON) proposto con i programmi d'armamento del 1977 e del 1978, consente di rafforzare notevolmente la difesa anticarro. Queste armi devono essere integrate nelle formazioni dell'esercito.

Come esposto nel concetto direttivo-esercito 80 occorre, a livello tattico inferiore (compagnia/battaglione), che i punti d'appoggio dispongano di un numero sufficiente di armi anticarro di portata corrispondente a quella delle armi utilizzate dall'avversario. Perciò, ogni battaglione di fucilieri (di carabinieri o di fucilieri motorizzati) dell'attiva comprenderà in futuro una compagnia di ordigni teleguidati anticarro. A livello di reggimento di fanteria, la compagnia anticarro dotata di cannoni senza rinculo è mantenuta.

Una soluzione un po' diversa s'impone per ciò che concerne il corpo d'armata da montagna. La compagnia anticarro, dotata di cannoni senza rinculo, esistente a livello di reggimento di fanteria da montagna sarà trasformata in una compagnia di ordigni teleguidati anticarro sul tipo di quelle del corpo d'armata da campagna. Per di più, ogni divisione da montagna disporrà di una compagnia anticarro equipaggiata con cannoni senza rinculo, che le sarà direttamente subordinata. Questa unità è articolata e organizzata come la compagnia anticarro formata a livello di reggimento del corpo d'armata da campagna. Con ciò, sarà rafforzata anche la difesa anticarro del corpo d'armata da montagna.

È necessario che i quadri facciano un servizio d'istruzione suppletivo in vista dell'organizzazione dei corsi d'introduzione. Gli ufficiali e i sottufficiali che saranno incorporati nelle compagnie di ordigni teleguidati anticarro dovranno compiere, prima del corso d'introduzione, un corso preparatorio dei quadri prolungato di sette giorni, anziché di quattro o tre giorni come di regola.

1.2.2. Formazione di nuovi reggimenti di fanteria

Le formazioni che attualmente sono direttamente subordinate ai comandanti dei corpi d'armata (un reggimento di ciclisti per corpo d'armata da campagna; un reggimento di fanteria da montagna nel corpo d'armata da montagna) sono insufficienti dal punto di vista dell'effettivo. Sembra quindi opportuno rag-

gruppare in reggimento i battaglioni indipendenti dei corpi d'armata che non sono toccati dalla riorganizzazione secondo il numero 1.2.4.

Queste formazioni potranno, da una parte, essere impiegate con maggiore flessibilità e in conformità della situazione; d'altra parte, i comandanti dei corpi d'armata avranno sempre la possibilità, se le circostanze lo esigono, d'attribuire nuovamente singoli battaglioni alle brigate da combattimento. Tenuto conto delle condizioni geografiche particolari, si rinuncia invece a unire i battaglioni indipendenti rimanenti nel corpo d'armata da montagna.

Detti provvedimenti non possono venire realizzati se non facendo capo alle formazioni attuali. Un reggimento può essere costituito ricorrendo agli effettivi delle truppe da combattimento subordinate finora al comando dell'esercito, mentre gli altri lo dovranno essere con gli effettivi dei battaglioni rimasti finora indipendenti. Questo modo di procedere si giustifica con il fatto che le subordinazioni attuali dei battaglioni indipendenti:

- tengono troppo poco conto del caso più verosimile di minaccia,
- rendono difficile l'impiego appropriato dei mezzi in funzione della minaccia del momento,
- non rispondono alle esigenze della tecnica dell'istruzione.

Occorre costituire due nuovi battaglioni di fanteria, comprendenti ciascuno uno stato maggiore, una compagnia di stato maggiore, una compagnia d'informatori, una compagnia di granatieri e una compagnia anticarro.

1.2.3. Formazione di un'ulteriore compagnia di lanciamine pesanti

Il decreto federale del 22 settembre 1977 che modifica l'organizzazione delle truppe ha permesso di costituire compagnie di lanciamine pesanti per ogni reggimento di fanteria da montagna. Considerato che il reggimento di fanteria subordinato al comando dell'esercito deve essere, secondo la situazione, impiegato anche in montagna, bisogna parimente attribuirgli una compagnia di lanciamine pesanti.

Per istruire questa necessità all'uso della nuova arma, si deve organizzare il medesimo corso d'istruzione suppletivo di quello effettuato a suo tempo per le compagnie di lanciamine pesanti dei reggimenti di fanteria da montagna.

1.2.4. Ricorso a battaglioni d'attiva per la costituzione di nuove formazioni

Come abbiamo già indicato nel rapporto sul «concetto direttivo-esercito 80», per costituire nuove unità si dovrà far capo a formazioni esistenti. La costituzione delle nuove compagnie di ordigni teleguidati anticarro dei battaglioni fucilieri di fanteria, delle nuove compagnie anticarro e delle nuove compagnie di lanciamine pesanti obbliga a ricorrere a nove battaglioni d'attiva esistenti. Per la scelta di questi nove battaglioni si è dovuto in particolare prospettare:

- di far capo a un numero superiore di battaglioni di lingua francese, poiché gli effettivi disponibili in questa regione linguistica non bastano più a costituire le formazioni che devono essere fornite;
- di attuare il trasferimento di battaglioni soltanto per i cantoni che attualmente sono tenuti a fornirne più di due;
- di far capo ai battaglioni con gli effettivi reali più bassi.

Per questi motivi e dopo intesa con le autorità cantonali interessate, si propone di ricorrere a due battaglioni del Cantone di Zurigo, a un battaglione di lingua francese e uno di lingua tedesca del Cantone di Berna, a un battaglione del Cantone di Basilea Città, a un battaglione di lingua francese di ognuno dei Cantoni di Vaud, Vallese e Ginevra, nonché a effettivi parziali di un battaglione di lingua francese di ognuno dei Cantoni di Friburgo e Neuchâtel.

Il principio degli effettivi reali più bassi non è valevole per il battaglione bernese di lingua tedesca; nella circostanza è stato scelto un battaglione la cui data di fondazione è più recente di quella degli altri battaglioni di questo Cantone. Si rileva inoltre che gli effettivi di tale battaglione permetteranno di costituire una gran parte delle compagnie di ordigni teleguidati anticarro che il Canton Berna dovrà fornire. Considerato che un battaglione di carabinieri verrà prelevato dalle truppe del Cantone di Ginevra e che di conseguenza questo Cantone sarà privato dei carabinieri, occorre modificare la designazione di un battaglione di fucilieri rimanente, che diventerà quindi un battaglione di carabinieri.

1.2.5. Trasferimento nelle formazioni cantonali delle compagnie di stato maggiore e delle compagnie pesanti

Le compagnie di stato maggiore e le compagnie pesanti dei battaglioni cantonali di fucilieri motorizzati sono attualmente formazioni federali, benché il controllo e l'amministrazione siano assicurati dai Cantoni. Tale situazione risale

all'epoca della creazione di queste unità avvenuta con militari provenienti da diversi Cantoni. Le condizioni tuttavia nel frattempo sono fortemente mutate, tanto che le compagnie di stato maggiore e le compagnie pesanti possono essere considerate come unità cantonali. I Cantoni disporranno perciò della totalità del battaglione, poiché anche le future compagnie di ordigni teleguidati anticarro dei battaglioni di fucilieri, di carabinieri e di fucilieri motorizzati riceveranno in principio lo statuto di formazioni cantonali.

L'eccezione a questa regola concerne i battaglioni federali di attiva per i quali lo stato maggiore di battaglione, la compagnia di stato maggiore, la compagnia pesante e la compagnia di ordigni teleguidati anticarro rimangono o diventano formazioni federali. Le compagnie di ordigni teleguidati anticarro comprese nei reggimenti di fanteria da montagna diventano parimente formazioni federali. Le attuali compagnie di razzi filoguidati anticarro, dotate del sistema «Bantam», rimangono formazioni federali.

1.2.6. Adeguamento dell'organizzazione del treno al numero di cavalli del treno disponibili

Come esposto nel rapporto sul «concetto direttivo-esercito 80», occorre adeguare l'organizzazione del treno al numero disponibile di cavalli del treno atti al servizio. L'adeguamento dev'essere fondato sui circa 6000 cavalli del treno (muli compresi) di cui si potrà ancora disporre negli anni 80. Se si tiene conto di una riserva di mobilitazione del 15 per cento (eliminazione, all'atto della mobilitazione di guerra, di animali malati o feriti, di giumente pregne, ecc.), rimane un numero regolamentare di circa 5300 animali (formazioni veterinarie comprese). Vista questa situazione, nella nuova organizzazione l'effettivo regolamentare dei cavalli del treno dev'essere ridotto della metà all'incirca, in rapporto al numero attuale.

Per rispondere alle esigenze citate, si dovrebbero sciogliere le formazioni del treno dei corpi d'armata da campagna, i gruppi del treno direttamente subordinati al comando del corpo d'armata da montagna e una colonna del treno di una brigata da combattimento.

Considerato che la diminuzione del numero dei cavalli del treno atti al servizio è meno importante attualmente che in passato, sembra possibile poter mantenere provvisoriamente ancora un gruppo del treno direttamente subordinato al corpo d'armata da montagna. Se tuttavia l'effettivo divenisse insufficiente, il Con-

siglio federale dovrebbe avere la competenza di sciogliere in un secondo tempo anche questo gruppo. Ciò permette di mantenere in ogni caso i gruppi del treno delle divisioni da montagna, di lasciare una o due colonne del treno a disposizione di ogni brigata da combattimento del corpo d'armata da montagna, di dare ai battaglioni fucilieri (carabinieri) da montagna la possibilità di conservare le loro sezioni del treno e di mantenere anche, secondo l'evoluzione del numero dei cavalli del treno un gruppo del treno direttamente subordinato al corpo d'armata da montagna. Il personale divenuto disponibile con lo scioglimento delle formazioni d'attiva servirà a completare gli effettivi delle formazioni del treno mantenute; in parte dovrà tuttavia essere trasferito nei battaglioni di fucilieri o carabinieri. Lo stesso dicasi per i militari della landwehr divenuti disponibili, a differenza soltanto di quelli necessari alle sezioni di sicurezza delle compagnie di stato maggiore delle divisioni.

1.2.7. Appartenenza cantonale di formazioni della fanteria

La costituzione del Cantone del Giura comporta la ripartizione delle formazioni cantonali di fanteria tra il Cantone di Berna e il Cantone del Giura.

Occorre stabilire il numero di formazioni a carico dei due cantoni. Visto che il Cantone del Giura e la parte francofona del Cantone di Berna devono mettere a disposizione tre battaglioni di fucilieri d'attiva e che il potenziale di reclutamento è pressappoco equilibrato in queste due regioni, si deve attribuire un battaglione a ognuno dei due Cantoni e costituire il terzo, formato di militari dei due Cantoni, sotto forma di battaglione federale. Lo stesso dicasi per i tre battaglioni di fucilieri della landwehr. L'attuale battaglione bernese di fucilieri della landsturm è trasformato in una formazione federale, dato che comprende militari dei due Cantoni. Lo stato maggiore di battaglione e la compagnia di fucilieri pesante diventeranno unità federali e una compagnia di fucilieri sarà attribuita a ognuno dei Cantoni di Berna e del Giura.

Al Cantone del Giura verranno attribuite ulteriori formazioni. La competenza al riguardo spetta tuttavia al Consiglio federale o al Dipartimento militare federale.

1.3. Truppe meccanizzate e leggere

1.3.1. Costituzione di compagnie di ciclisti d'ordigni teleguidati anticarro

Come per i battaglioni di fucilieri, carabinieri e fucilieri motorizzati, ogni battaglione di ciclisti riceve un'unità dotata di ordigni teleguidati anticarro terra-terra 77. In principio tali unità sono articolate come quelle della fanteria, ma esse devono essere denominate «compagnie di ciclisti d'ordigni teleguidati anticarro», perché altrimenti la numerazione potrebbe causare confusione.

L'istruzione di dette unità ai loro nuovi compiti richiede parimente il prolungamento del corso preparatorio dei quadri per gli ufficiali e i sottufficiali. I corsi d'introduzione e le scuole reclute ulteriori saranno diretti dal Servizio della fanteria.

1.3.2. Costituzione di compagnie di sicurezza

I corpi d'armata dispongono attualmente di un numero insufficiente di personale per assicurare la sicurezza dei loro posti di comando. Per ovviare a questa lacuna, si propone di formare due compagnie di sicurezza, l'una per il posto di comando principale e l'altra per il posto di riserva.

1.3.3. Ricorso a formazioni per la costituzione di nuove unità

Per formare le compagnie di ciclisti d'ordigni teleguidati anticarro, occorrerà fare capo agli effettivi delle compagnie anticarro dei reggimenti di carri armati e dei battaglioni d'esplorazione delle divisioni di frontiera. Due compagnie di cannoni anticarro sono trasferite nella fanteria e diventano compagnie d'ordigni teleguidati anticarro. Le compagnie di cannoni anticarro dei reggimenti di ciclisti rimangono.

Lo stato maggiore del battaglione dei dragoni motorizzati e la compagnia di stato maggiore assumeranno funzioni analoghe in seno al battaglione di stato maggiore di divisione. Le compagnie di dragoni motorizzati saranno riarmate per diventare compagnie di ciclisti d'ordigni teleguidati anticarro e, in un caso, una compagnia di ordigni teleguidati anticarro.

Le compagnie di sicurezza dei corpi d'armata e le sezioni di sicurezza delle compagnie di stato maggiore delle divisioni saranno formate facendo ricorso agli effettivi delle compagnie di dragoni o di dragoni motorizzati.

1.4. Truppe veterinarie

1.4.1. Adeguamento delle formazioni alla nuova organizzazione del treno

Le truppe veterinarie dispongono di un certo numero di cavalli del treno ch'esse possono consegnare alla truppa in sostituzione di cavalli evacuati. Poiché, secondo la nuova organizzazione, i corpi d'armata da campagna non disporranno più di formazioni del treno, anche i gruppi veterinari delle zone territoriali interessate devono essere soppressi.

Sono mantenuti unicamente i gruppi veterinari delle zone territoriali del corpo d'armata da montagna, con un effettivo di cavalli del treno di riserva del 10 per cento all'incirca, ossia circa 500 animali. I gruppi veterinari mantenuti saranno privati d'una compagnia di stato maggiore i cui compiti anteriori (piazza di fasciatura per cavalli, deposito di materiale veterinario, disinfezione, disintossicazione e decontaminazione, presa in consegna e restituzione dei cavalli) saranno affidati alle compagnie veterinarie.

2. Conseguenze finanziarie

I crediti necessari, nel quadro della riorganizzazione proposta, per armi e munizioni, sono già stati da voi stanziati nei precedenti programmi d'armamento e i relativi acquisti già sono o compiuti o preventivati. Le spese suppletive di riorganizzazione, dovute al prolungamento dei servizi d'istruzione, all'acquisto di bandiere e stendardi, nonché a consegne minori, ammonteranno a 260.000 franchi circa.

I necessari crediti di pagamento sono contemplati nel preventivo 1979 e nel piano finanziario del Dipartimento militare. L'insieme delle nuove spese trova peraltro una sua compensazione nella riduzione del numero di cavalli del treno, nonché nelle economie che saranno realizzate sulle indennità di noleggio di cavalli e sull'acquisto di foraggi: questi risparmi sono valutati a circa 450.000 franchi l'anno.

Le modificazioni proposte nel presente messaggio non richiedono l'impiego di personale amministrativo supplementare.

3. Aspetti giuridici

Il cambiamento della denominazione delle divisioni di frontiera in divisioni da campagna comporta la modifica degli articoli 2 capoverso 1 lettera b, 3 capoverso 1 e 4 capoverso 1 dell'organizzazione delle truppe del 20 dicembre 1960.

L'articolo 45 dell'organizzazione militare dà la competenza all'Assemblea federale di sostituire la denominazione di divisione di frontiera con quella di divisione da campagna e di modificare gli allegati; a sua volta l'articolo 123, quella di ordinare servizi d'istruzione suppletivi. Secondo l'articolo 220 dell'organizzazione militare, il decreto proposto non è sottoposto al referendum.